

SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

Doc. IV
n. 62-A

Relazione della Giunta delle Elezioni e delle Immunità Parlamentari

(RELATORE BODO)

SULLA

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A PROCEDERE

CONTRO IL SENATORE

ARCANGELO LOBIANCO

per i reati di cui agli articoli 734 del codice penale e 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47

e all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319

(distruzione o deturpamento di bellezze naturali; effettuazione di scarichi in acque senza la prescritta autorizzazione; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione)

Trasmessa dal Ministro di Grazia e Giustizia

(MARTELLI)

il 4 dicembre 1992

Comunicata alla Presidenza il 23 febbraio 1993

ONOREVOLI SENATORI. - Il 6 novembre 1992 il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Santa Maria di Capua Vetere, per il tramite del Procuratore generale presso la Corte di Appello, ha inoltrato domanda di autorizzazione a procedere contro il senatore Lobianco per il reato di cui agli articoli 734 del codice penale, 20 lettera b) della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e all'articolo 21 della legge 10 maggio 1976, n. 319 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali; effettuazione di scarichi in acque senza la prescritta autorizzazione; esecuzione di lavori in totale difformità o assenza della concessione, oppure prosecuzione degli stessi nonostante l'ordine di sospensione).

In data 4 dicembre 1992 il Ministro di Grazia e Giustizia ha trasmesso la domanda al Presidente del Senato, che l'ha annunciata in Aula il 10 dicembre 1992 e deferita alla Giunta il 23 dicembre 1992.

La Giunta ha esaminato la domanda nelle sedute del 9 e del 16 febbraio 1993.

Il senatore Lobianco è stato ascoltato dalla Giunta, ai sensi dell'articolo 135, comma 5, del Regolamento del Senato, nella seduta del 16 febbraio 1993, ed ha altresì presentato una memoria scritta.

La vicenda trae origine da una iniziativa dei vigili urbani di Caiazzo, i quali hanno informato (con nota dell'8 ottobre 1992) la magistratura che il senatore Lobianco e la moglie Ida Zema stavano realizzando, in un terreno di loro proprietà situato nel predetto comune, in zona soggetta a vincolo idro-geologico, un pozzo semiartesiano, nonché una vasca alta circa un metro fuori terra e larga circa m. 5 x 4, senza essere in possesso della prescritta concessione edilizia. Veniva altresì accertato che le acque di scarico provenienti dal citato cantiere (posto successivamente sotto sequestro preventivo), attraverso un rivolo che percorreva un terreno confinante con quello di proprietà degli indagati, raggiungeva il torrente Limatella, provocando in superfi-

cie dell'acqua una abbondante schiuma. Infine, venivano segnalati rischi di infiltrazioni inquinanti la falda acquifera sottostante, che alimenta la fonte pubblica denominata «Fontana Murata». Successivamente, il laboratorio di igiene e profilassi della USL n. 15 di Caserta riscontrava che la composizione degli scarichi del cantiere superava i limiti previsti dalla tabella A della legge n. 319 del 1976.

La Giunta ha deciso di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere, in quanto sono stati riscontrati elementi che potrebbero indurre ad adombrare la sussistenza del *fumus persecutionis*.

Innanzitutto - premesso il carattere contravvenzionale dei reati contestati e quindi il loro limitato «allarme sociale» - si segnalano la superficialità e la lacunosità anche delle prime indagini, le quali avrebbero dovuto almeno accertare l'esatto regime giuridico della proprietà dei terreni sui quali sorgono le opere contestate, nonché la precisa identità della persona che ha commissionato e pagato i lavori concernenti il pozzo semi-artesiano e la vasca. In proposito - alla stregua della documentazione prodotta dallo stesso senatore Lobianco - risulta che il coniuge, signora Ida Zema, è esclusiva titolare della proprietà del terreno *de quo* ed ha commissionato e pagato i ricordati lavori.

In secondo luogo, la richiesta di autorizzazione a procedere è stata inoltrata dal Pubblico Ministero proprio lo stesso giorno in cui il GIP - nel disporre il sequestro preventivo del pozzo e dei macchinari nei «soli» confronti dell'indagata Ida Zema - rigettava la richiesta di procedimento nei riguardi del senatore Arcangelo Lobianco, rilevando in particolare che questi «è totalmente estraneo ai fatti del procedimento, atteso che il fondo...è di proprietà esclusiva della Zema...» (ordinanza del GIP presso la Pretura Circondariale di S. Maria Capua Vetere n. 13393/92 del 6 novembre 1992).

XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Inoltre, lo stesso senatore Lobianco - nel corso dell'audizione presso la Giunta - ha lamentato la vasta risonanza sulla stampa di una questione di pur così modesta rilevanza, anche precedentemente all'invio della richiesta di autorizzazione a procedere, con evidente violazione dei limiti imposti dal cosiddetto segreto istruttorio; nonchè il fatto che il verbale di sequestro sia stato notificato il 28 ottobre ed il 6 novembre 1992 (rispettivamente a lui ed alla consorte) a Roma presso la sede della Confederazione Nazionale Coltivatori Diretti (di cui il senatore Lobianco è Presidente), nonostante fosse conosciuto l'indirizzo della loro residenza ufficiale nel comune di Napoli. Mentre è stata altresì lamentata la stessa intestazione del procedimento penale, riferito all'indagato «Lobianco ed altri», e non all'indagata «Zema ed altri», come pure sarebbe sembrato più logico date la titolarità della proprietà e la commissione dei lavori.

Infine, se qualche dubbio può sorgere in ordine alla sussistenza del *fumus persecutionis*, vi è l'evidenza - pur nei ristretti limiti in cui alla Giunta può ritenersi consentito un esame del merito dell'accusa - della palese infondatezza dell'accusa, perchè agli atti non risulta che il terreno in questione sia sottoposto ad uno speciale vincolo protettivo, da cui possa desumersi la violazione dell'articolo 734 del Codice penale.

La inosservanza delle altre norme è imputabile al direttore dei lavori senza che ciò comporti automaticamente, considerato il carattere contravvenzionale del reato, un addebito di responsabilità anche al committente.

Per queste argomentazioni la Giunta ha deliberato a maggioranza di proporre il diniego dell'autorizzazione a procedere.

BODO, relatore